

REP. n° 1842



COMUNE DI LESSONA
PROVINCIA DI BIELLA

COMUNE DI LESSONA Codice Fiscale 00241280023
ASSOCIAZIONE SPORTIVA LESSONA CALCIO Codice Fiscale 92004850027
CONCESSIONE/CONTRATTO D'USO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI CALCIO E DEL CAMPETTO DI ALLENAMENTO.

§§§§§§§§§§§§

L'anno **DUEMILATREDICI**, addì 20 del mese di Settembre

T R A

la sottoscritta sig.a **PATRIZIA DALL'ARA**, Istruttore amministrativo, nominata responsabile dei servizi rivolti alle persone, con decreto del Sindaco n. 3 in data 25 febbraio 2005, in Lessona nel proprio ufficio

E

Il Sig. **ZONA Paolo** nato a Cossato il 24/5/1957 e residente in Lessona – Via IV Novembre n. 36 – C.F. ZNOPLA57E24D094Y tendente pro-tempore dell'Associazione "**Associazione Sportiva Lessona Calcio**" domiciliato per carica presso la sede dell'Associazione stessa;

P R E M E S S O

- che con deliberazione C.C. n° 27 in data 10.9.2013 esecutiva ai sensi di legge, depositata agli atti, venne determinata nella concessione d'uso **quinquennale** in capo all'Associazione "**Associazione Sportiva Lessona Calcio**" la forma di gestione dell'impianto sportivo realizzato lungo la Via per Masserano;
- che con la suddetta deliberazione consiliare, atto fondamentale, ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. n° 267/2000, vennero altresì impartiti gli indirizzi vincolanti l'attività della Giunta Comunale cui compete l'emanazione del provvedimento concessivo;
- che con determina n° 56 in data 20/3/13 depositata agli atti, il Responsabile del servizio ha fatto luogo all'atto di concessione d'uso del campo sportivo suddetto in capo all'Associazione "**Associazione Sportiva Lessona Calcio**" con sede in Lessona, per 5 (cinque) anni decorrenti dal 1.9.2013;
- che con la stessa determina il Responsabile del servizio ha altresì approvato lo schema del contratto successivo all'atto di concessione, da stipulare tra il legale rappresentante di questo ente concedente ed il legale rappresentante del gruppo sportivo concessionario, schema comprensivo della premessa e di n° 14 articoli di contratto.

**TUTTO CIO' PREMESSO
SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:**

**- ARTICOLO 1 -
OGGETTO DELLA CONCESSIONE**

Il Comune di Lessona concede, per la durata di cinque anni, a partire dal 1.9.2013 all'*Associazione Sportiva Lessona Calcio* di Lessona, che accetta, l'uso dell'impianto sportivo di proprietà comunale realizzato lungo la Via per Masserano e consistente in un campo per il gioco del calcio, un campo di allenamento, un impianto di illuminazione, tribune, spogliatoi e servizi oltre ai beni mobili descritti nell'inventario che viene allegato al presente atto.

Lo stato di consistenza dell'impianto al momento iniziale della concessione è fatto constare mediante apposito verbale di consegna.

**- ARTICOLO 2 -
DESTINAZIONE D'USO DEI BENI DATI IN CONCESSIONE**

La concessionaria *Associazione Sportiva Lessona Calcio* è autorizzata ad usare esclusivamente con le seguenti modalità l'impianto sportivo:

- Il campo sportivo esclusivamente per le partite di campionato, i tornei e le partite amichevoli;
- L'uso del campo sportivo è di norma sospeso dal 20 giugno al 20 agosto di ogni anno, salvo deroghe autorizzate dalla Amministrazione Comunale;
- Il campo di allenamento di uso pubblico, è utilizzabile solo per gli allenamenti infrasettimanali, salvo quanto previsto al successivo punto.

**- ARTICOLO 3 -
OBBLIGHI DELLA CONCESSIONARIA**

L'*Associazione Sportiva Lessona Calcio* a corrispettivo della concessione, assume a proprio carico gli obblighi seguenti:

La concessionaria dovrà provvedere, secondo gli opportuni calendari ed orari a stabilirsi, all'apertura e chiusura nonché alla custodia e completa pulizia dell'impianto ed altresì all'ordinaria manutenzione di esso, inoltre dovrà consentire l'utilizzazione dell'impianto anche da parte di altre Associazioni od Enti per i fini sportivi loro propri; dovrà altresì consentire l'utilizzo dell'impianto da parte di locali Istituti scolastici e da parte della stessa Amministrazione comunale per tenervi pubbliche manifestazioni.

Sono a totale carico della concessionaria tutte le spese relative alle utenze quali luce - gas - acqua.

La concessionaria si obbliga a consentire l'uso degli impianti in questione alle altre società calcistiche lessonesi per lo svolgimento del campionato, per gli allenamenti e partite amichevoli, applicando la tariffa forfettaria per stagione agonistica di € 850 per squadra, oppure dietro il pagamento delle tariffe riservate alle squadre non lessonesi ridotte del 70%.

La concessionaria consente, previo parere del Comune, l'uso degli impianti a squadre calcistiche non lessonesi con le seguenti tariffe:

- Partite diurne	€ 140
- Partite in notturna	€ 350
- Allenamento nel campo con uso spogliatoi	€ 56

Dette cifre saranno rivalutate annualmente nella misura fissata dall'indice Istat per la durata del contratto.

La concessionaria si impegna a versare 1/3 di tali introiti derivanti dalle sole squadre non lessonesi al Comune.

La concessionaria, a garanzia degli impegni assunti, dovrà costituire a favore del Comune di Lessona una fidejussione di € 2.800= per tutta la durata della concessione.

- ARTICOLO 4 -

OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE

Saranno a carico dell'Amministrazione comunale tutte le spese di straordinaria manutenzione. Sarà corrisposto alla concessionaria da parte dell'ente concedente, a titolo di parziale rimborso delle spese di gestione, un contributo finanziario di € 8.000 (euro ottomila) per stagione calcistica, di cui un acconto di € 3.000 (euro tremila) entro il 31 luglio di ogni anno.

Tale contributo viene automaticamente rivalutato annualmente nella misura fissata dall'indice Istat per la durata del contratto.

Il versamento a saldo è subordinato ad una verifica della corretta gestione dell'impianto, in caso di inadempienza il contributo sarà parimenti decurtato.

- ARTICOLO 5 -

PUBBLICITA' - INTROITI

La concessionaria *Associazione Sportiva Lessona Calcio* è autorizzata a gestire in proprio tutti gli spazi pubblicitari all'interno dell'impianto in concessione nel rispetto delle norme in materia e con esclusione di qualsiasi forma di propaganda politica. Gli spazi stessi sono delimitati a cura del competente Ufficio Comunale. La concessionaria introita, inoltre, il 10% della pubblicità acquisita o contratta da altre società sportive che usufruiscano dell'impianto.

- ARTICOLO 6 -

ESONERO DELL'AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE DA RESPONSABILITA'

L'Associazione concessionaria solleva e tiene indenne l'Amministrazione comunale concedente da ogni e qualsiasi fatto pregiudizievole, diretto od indiretto, comunque derivante e connesso con ogni attività svolta nell'ambito dell'impianto avuto in concessione.

A tal fine essa assume a proprio carico l'obbligo di intervenire in ogni sede, compresa quella processuale, per sollevare da responsabilità o comunque garantire il Comune di Lessona di fronte a qualsiasi richiesta, pretesa od azione di sorta, intrapresa in relazione alla predetta attività.

L'Associazione concessionaria si impegna, inoltre, a stipulare apposite polizze assicurative a copertura dei rischi di infortunio personale e di responsabilità civile verso terzi derivanti da tutte le attività svolte nell'ambito dell'impianto sia da essa Associazione sia da Associazioni ed Enti diversi nelle occasioni in cui a quest'ultimi sia stata data autorizzazione di utilizzare l'impianto.

- ARTICOLO 7 -

*ESTRANEITA' DEL COMUNE DA RAPPORTI DI LAVORO INSTAURATI CON
L'ASSOCIAZIONE SPORTIVA LESSONA CALCIO*

La concessionaria si assume ogni responsabilità relativa ai rapporti di lavoro eventualmente instaurati dalla stessa con persone terze per impiegarle nella gestione dell'impianto avuto in concessione.

Pertanto, a tali rapporti di lavoro resta del tutto estraneo il Comune di Lessona.

- ARTICOLO 8 -

ALTRI OBBLIGHI A CARICO DELLA CONCESSIONARIA

L'Amministrazione concedente ed Associazione concessionaria periodicamente concorderanno tra loro il calendario delle giornate di utilizzo dell'impianto.

Nella stesura del calendario le parti presteranno particolare riguardo alle esigenze sportive della concessionaria, che dovrà sopportare il minor sacrificio e, comunque, essere messa nelle condizioni di rispettare date ed orari previsti per la disputa delle competizioni agonistiche ufficiali.

Il calendario così concordato determina, nei giorni e negli orari, gli obblighi di chiusura e di apertura dell'impianto previsti, a carico della concessionaria, dall'art. 3.

La concessionaria è però tenuta alla manutenzione del manto erboso, all'apertura ed alla chiusura del campo sportivo comunale per utilizzi di esso non previste in calendario, purchè preavvisata con almeno otto giorni di anticipo. In tale sede si stabiliranno altresì gli orari di utilizzo per gli allenamenti infrasettimanali del campetto sito nel Parco delle Cicogne, poichè al di fuori degli orari stessi, esso sarà a disposizione del pubblico senza alcun diritto o responsabilità della concessionaria.

- ARTICOLO 9 -

DIVIETO DI NUOVE OPERE

E' fatto divieto alla concessionaria di eseguire sull'impianto nuovi lavori ed opere.

Ove essi siano necessari per qualsiasi miglioramento funzionale dell'impianto potranno essere effettuati dal Comune o concordati con esso e previa autorizzazione dell'Ufficio Tecnico comunale se effettuati dalla concessionaria.

- ARTICOLO 10 -

TRASGRESSIONI - CONTESTAZIONI - DECADENZA

Ogni trasgressione alle disposizioni della presente convenzione sarà dal competente Ufficio

Comunale contestata alla concessionaria cui ingiungerà di attuare per quanto possibile, le conseguenti misure riparatorie e ripristinatorie.

Ripetute trasgressioni, specie se di particolare gravità, costituiranno motivo perché l'Amministrazione, previa diffida, pronunci la decadenza dell'Associazione "Associazione Sportiva Lessona Calcio".

In ogni caso di decadenza della concessione l'Associazione "*Associazione Sportiva Lessona Calcio*" non avrà titolo a richiedere risarcimento ed indennizzi di sorta.

- ARTICOLO 11 -

SOSPENSIONE, REVOCA DELLA CONCESSIONE E RECESSO

La concessionaria *Associazione Sportiva Lessona Calcio* riconosce la facoltà dell'Amministrazione comunale di sospendere, in tutto od in parte, la concessione d'uso dell'impianto in oggetto allorché quest'ultimo debba essere temporaneamente adibito al soddisfacimento di preminenti esigenze di pubblico interesse discendenti dalle funzioni istituzionali del Comune.

La stessa concessionaria riconosce il potere dell'Amministrazione comunale concedente di revocare l'atto di concessione nei casi in cui le esigenze di cui al comma precedente divenissero permanenti oppure nei casi in cui gravi ed imprevedibili situazioni imponessero di dare all'impianto destinazione diversa al fine di soddisfare primarie esigenze di pubblico interesse.

In tali eventualità nessun indennizzo o risarcimento di sorta competerà all'*Associazione Sportiva Lessona Calcio*.

In caso di recesso dal rapporto di parte della concessionaria la stessa ha l'obbligo di avvisare il Comune concedente almeno sei mesi prima.

- ARTICOLO 12 -

RICONSEGNA DELL'IMPIANTO

In ogni caso di decadenza dell'atto di concessione o di sua revoca o comunque di anticipata risoluzione così come al termine della scadenza naturale, l'intero impianto dovrà dalla concessionaria essere riconsegnato al Comune perfettamente funzionante ed in normali condizioni d'uso.

Allo scopo verrà redatto, in contraddittorio tra le parti apposito verbale di consistenza.

Vizi e difetti in tal sede riscontrati e non dipendenti dal normale uso dell'impianto dovranno essere riparati e rimossi dall'*Associazione Sportiva Lessona Calcio*, a sua cura e spese.

In difetto il Comune provvederà direttamente alle riparazioni e rimozioni, recuperando dall'Associazione le spese sostenute. Dopo di che le parti procederanno alla redazione del verbale di consegna e soltanto da tale momento l'Associazione sarà liberata da ogni obbligo, onere e rischio connessi alla manutenzione dell'impianto.



- ARTICOLO 13 -
NORME DI RINVIO



Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio al Codice Civile ed ad ogni altra norma che torni applicabile.

- ARTICOLO 14 -
ONERIE SPESE

Oneri e spese inerenti e conseguenti alla presente convenzione compresa la registrazione, che non è tacitamente rinnovabile alla scadenza, fanno tutti carico all'*Associazione Sportiva Lessona Calcio*.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(R. 12)



per l'Associazione Sportiva Lessona Calcio



Agenzia delle Entrate
Ufficio Territoriale di Cossato

Copia conforme all'originale dell'atto
reg.to al N. 985 Serie 3
addi 20 SET 2013
Liquidato € 168,00
che si rilascia la comparente in atto.

Geom.  Serramoglia
(Operatore Tributario)

